

Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale Pesaro

L.R. n. 6 del 23/2/2005 LEGGE FORESTALE REGIONALE

a cura di Gabriele Guidi

Vice Questore Aggiunto del Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale C.F.S. Via Barsanti, 30 Pesaro. Tel. 0721/39971 - Fax 0721/391585 e.mail g.guidi@corpoforestale.it

R.D.L. n. 3267/23

"Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani"

D.L.vo 227/01

"Orientamento e modernizzazione del settore forestale"


L.R. n. 7/85 e s.m. "Salvaguardia della flora marchigiana"

D.L.vo n. 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"

LEGGE FORESTALE REGIONALE L.R. n. 6/05

STRUMENTI ATTUATIVI (Regolamenti, Piani, etc.)

- R.D.L. n. 3267/23 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani"
 - VINCOLO IDROGEOLOGICO Tutela interesse pubblico limitando esercizio della proprietà terriera tramite il vincolo idrogeologico e per altri scopi
 - Il bosco è funzionale all'assetto idrogeologico
- D.L.vo 227/01 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale"
 - Prima legge forestale italiana
 - Selvicoltura è attività strategica fondamentale
 - Definisce bosco e taglio colturale
 - Trasformazione bosco e compensazione
- L.R. n. 7/85 e s.m. "Salvaguardia della flora marchigiana"
 - tutela alberi ad alto fusto, siepi
- D.L.vo n. 42/04 "codice dei beni culturali e del paesaggio"
 - Riprende tutele ex L.431/85 "Galasso"
 - Tutela boschi come definiti nel D.L.vo 227/01
 - Consente taglio colturale



L.R. n. 6 del 23 febbraio 2005 LEGGE FORESTALE REGIONALE

STRUMENTI ATTUATIVI

Piano Forestale Regionale (art.4)

Disciplina ecocertificazione (art.5)

Libro boschi da seme (art.14)

Albo Imprese Forestali (art.9)

Regolamento verde Urbano (art.20)

Disciplina governo e trattamento boschi (art.11)

Censimento Formazioni vegetali monumentali (art.27)

www.agri.marche.it

Architettura Istituzionale

Regione

- Politica forestale
- Indirizzo e coordinamento
- Leggi e Regolamenti forestali

Enti locali (Provincia, Comunità Montana, Comune)

• Gestione amministrativa

Corpo Forestale dello Stato

 Polizia forestale ed ambientale

Il Corpo Forestale dello Stato


Art. 3 (Corpo Forestale dello Stato)

Il Corpo Forestale dello Stato collabora con la Regione secondo le modalità definite da apposita convenzione tra la Giunta Regionale ed il suddetto Corpo. La convenzione specifica le mansioni ed i compiti che la Regione affida al Corpo, individuando altresì i campi di applicazione e gli oneri della stessa.

Art. 29 (Accertamento delle infrazioni)

- 1) l'accertamento delle violazioni alle norme contenute nella presente legge spetta al Corpo Forestale dello Stato.
- 2) Gli Enti competentitrasmettono al Corpo copia delle autorizzazioni....; Il Corpo informa gli Enti...sull'attività di vigilanza.. E sui suoi risultati.
- 3) Entro ...febbraio ..il Corpo invia alla Giunta....una relazione sulle risultanze dell'attività di sorveglianza...

Flusso informazioni



Enti competenti al rilascio autorizzazioni

Corpo Forestale dello Stato

(Soggetto cui spetta l'accertamento violazioni -art. 29 - 1° comma)

Accertamento delle infrazioni Art. 29

- 1. l'accertamento delle violazioni contenute nella presente legge spetta al Corpo forestale dello Stato.
- 2. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente legge trasmettono al Corpo forestale dello Stato copia delle autorizzazioni, delle comunicazioni e delle denunce di inizio lavori rilasciate o ricevute, dandone pubblicità sul proprio sito internet; il Corpo forestale dello Stato informa gli enti competenti sull'attività di vigilanza svolta e sui suoi risultati.
- 3. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Corpo forestale dello Stato invia alla Giunta regionale una relazione sulle risultanze dell'attività di sorveglianza effettuata nell'anno precedente.

La Legge Forestale Regionale

TUTELA

elementi naturali individuati su base

TIPOLOGICO -DIMENSIONALE

regolandone l'utilizzo allo scopo di garantire l'interesse pubblico

USO, NON ABUSO

Definizioni (art.2)

- •Bosco
- •Gruppo
- •Filare
- Albero ad alto fusto
 - •a.f. secolare
- •Siepe
- Arbusteto
- Arboreto da seme
- Arboricoltura da legno
- Castagneto da frutto in a.c.
- •Formazione vegetale monumental





Bosco

TUTELA

non Bosco

Arboricoltura da reddito

Arboricoltura da legno, da seme, Castagneti da frutto, tartufaie

Elementi diffusi paesaggio

Albero ad alto fusto, albero ad alto fusto secolare, Gruppo, Filare, Siepe, Arbusteto, Formazione Vegetale monumentale

IL BOSCO

"..... Art. 2 lett.e) qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, con un'estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, una larghezza media non inferiore ai 20 metri ed una copertura, intesa come area di insidenza delle chiome, non inferiore al 20%, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei

IL BOSCO ...alcune aspetti...

- ✓ Estensione del Vincolo Idrogeologico a tutti i boschi
- ✓ Divieto di conversione da alto fusto a ceduo e da ceduo composto a ceduo semplice
- ✓ Divieto di riduzione di superficie ovvero di trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura
- **✓** Compensazione
- ✓ Modalità di governo e trattamento definite dalla G.R. (PdMPF)
- ✓ Ogni taglio deve essere autorizzato (o D.I.A.)
- **✓** Taglio colturale
- ✓ Riconsegna Rimboschimenti e Rimb. falliti
- ✓ Difesa dagli incendi

IL BOSCO Le sanzioni

Eseguire tagli boschivi senza autorizzazione o dichiarazione di inizio attività (art. 30 c.1)

da € 100 a € 300

Iniziare tagli boschivi prima della data indicata nell' autorizzazione o nella dichiarazione di inizio attività (art.30 c.1)

da € 100 a € 300

Violazione delle modalità e trattamento dei boschi definite ai sensi dell'art.11 comma 2 (art.30 c.2)

da €100 a €600

Sono tuttora in vigore le prescrizioni di massima e di polizia forestale approvate con D.G.R. 2585/2001, che disciplinano le utilizzazioni boschive le cui violazioni sono sanzionate autonomamente dal R.D.L.3267/923 e dalla L.950/1967.

IL BOSCO Le sanzioni

Mancata realizzazione di rimboschimenti compensativi (art.30 c. 3)

da € 500 a € 1500 per ogni 1000 mq. di terreno non rimboschito

IL BOSCO Difesa dagli incendi art.19

Accensione di fuochi <u>nel periodo</u> individuato dalla Giunta regionale a rischio di incendio boschivo (1° luglio -15 settembre)



Divieto nei boschi o ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, salvo per le attività previste dal c. 2 lett. a), b) e c) - art.19

Accensione di fuochi <u>al di fuori del periodo</u> individuato dalla Giunta regionale a rischio di incendio boschivo (1° luglio -15 settembre)



Divieto nei boschi o ad una distanza inferiore a 100 metri dagli stessi, salvo per le attività previste dal c. 2 lett. a), b) e c) - art.19

IL BOSCO Difesa dagli incendi

Tipologie di fuochi consentiti nei boschi e all'interno delle distanze di sicurezza. (art.19 c.2 lett. a), b) e c)

- a) Per la cottura delle vivande in aree attrezzate allo scopo e, al di fuori di esse, solo da chi soggiorna nei boschi per motivi di lavoro.
- b) Nelle radure dei castagneti da frutto per la combustione in cumuli del materiale vegetale proveniente dalla ripulitura del sottobosco finalizzato alla raccolta dei frutti
- c) Per l'attività di carbonizzazione secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale.

L'accensione del fuoco è sempre consentita nell'ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi

IL BOSCO Difesa dagli incendi

Modalità da rispettare nella accensione di fuochi (art. 19 c.3, 4 e 6).

Adozione delle necessarie cautele affinché le scintille e le braci non siano disperse, non vi sia continuità con altro materiale infiammabile e l'operatore assista di persona fino a quando il fuoco sia completamente spento (art.19 c.4) (condizioni generali di sicurezza)

Accensione in cumuli del materiale vegetale proveniente dalla ripulitura di incolti, colture erbacee ed arboree oltre le distanze di sicurezza dai boschi (art.19 c. 3 e 6).

IL BOSCO Difesa dagli incendi

Azioni vietate nelle <u>aree non a rischio</u> di incendio boschivo (art. 19 c.7)

- a) Dare fuoco alla vegetazione erbacea, arbustiva o arborea presente in terreni calanchivi o comunque soggetti al vincolo idrogeologico
- b) Dare fuoco alla vegetazione erbacea, arbustiva o arborea presente in terreni incolti, nei pascoli permanenti o nei terreni non coltivati in cui è in atto un processo di colonizzazione di specie pioniere
- c) Dare fuoco agli arbusti, alle erbe palustri e al materiale vegetale in genere lungo gli argini dei fiumi, laghi e corsi d'acqua.
 - d) Esercitare il pascolo nei terreni percorsi dal fuoco che abbia interessato una superficie superiore a 0,5 ettari, per un periodo compreso tra l'evento e tre annualità successive a quella in cui esso è avvenuto.

IL BOSCO Difesa dagli incendi Le Sanzioni (art. 19, artt. 30 e 31)

Violazioni alle disposizioni previste dall'art. 19



Sanzione amministrativa pecuniaria



Da € 100 a € 1.000

IL BOSCO (...e non solo...) Disposizioni di difesa fitosanitaria Art. 15

- 1. I proprietari o i possessori dei boschi o di formazioni vegetali monumentali hanno l'obbligo, entro sette giorni, di dare comunicazione della presenza di organismi nocivi al servizio fitosanitario... regionale il quale comunica al proprietario e all'ente competente all'autorizzazione ai tagli boschivi gli interventi da effettuare anche in deroga alle prescrizioni emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 2.
- 1. Per la lotta al cancro colorato del platano "Ceratocystis fimbriata" di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole del 17 aprile 1998 (Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "Ceratocystis fimbriata") i proprietari dei platani (Platanus sp. pl. e relativi ibridi) che intendono compiere interventi di qualunque tipo, compresi quelli che coinvolgono l'apparato radicale, devono chiedere l'autorizzazione al servizio fitosanitario regionale.

IL BOSCO (...e non solo...) Difesa Fitosanitaria

Mancata comunicazione al servizio fitosanitario regionale della presenza di organismi nocivi (art.30 c. 4)

da €100 a €300

Mancato rispetto delle disposizioni impartite dal servizio fitosanitario regionale (art. 30 c.4)

da € 500 a € 1.000

IL BOSCO Enti competenti all'irrogazione delle sanzioni

Irrogazione sanzioni pecuniarie in materia di tagli boschivi (art.30 c.1-2)

Comunità Montana

Mancata realizzazione rimboschimenti compensativi (art.30 c.3)

Provincia

Mancata comunicazione al servizio fitosanitario reg.le e mancato rispetto delle disposizioni impartite dallo stesso (art.30 c.4)

Comune

Irrogazione sanzioni pecuniarie in materia di difesa dei boschi dagli incendi (art.31)

Comune

Competenze in materia di applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle prescrizioni di massima e polizia forestale di cui all'art.8 e seguenti del r.d.l. 3267/1923 (art. 31) (per effetto dell'art.31, 1° comma, 2° periodo.)

Violazioni alle Prescrizioni di Massima e di Polizia forestale Regionali approvate con delibera di G.R. n.2585 del 6.11 2001 (Gestione dei boschi) Art.26
R.D.L.3267/1923

Comunità Montane

Dissodamento di terreni saldi, ecc.

Art.24 R.D.L.3267/1923



Comuni

Alberi ad alto fusto isolati, in filare o in gruppo,

siepi

formazioni vegetali monumentali,

formazioni miste

albero ad alto fusto

....Art.2 lett.a)... una pianta di origine gamica od affrancata, naturale o artificiale, nella quale sia nettamente distinguibile il tronco dai rami oppure nella quale il tronco si diffonda in rami ad una certa altezza, con un diametro almeno di cm.15 a petto d'uomo....

albero ad alto fusto secolare

"....Art.2 lett.b) ... una albero di alto fusto che, in mancanza di dati attendibili riguardo la sua nascita o piantagione, ha un diametro pari o superiore a quello indicato nell'allegato 1....."

Filare

"....Art.2 lett.i).... qualsiasi formazione lineare composta da specie forestali arboree associate o meno a specie arbustive, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo di larghezza sempre inferiore a 20 metri, e copertura...non inferiore al 20%..."...

Gruppo

....Art.2 lett.m).... qualsiasi formazione composta da specie forestali arboree associate o meno a specie arbustive, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, di estensione inferiore ai 2.000 metri quadrati, e copertura...non inferiore al 20%..."...

Siepe

"....Art.2 lett.o).... qualsiasi formazione lineare chiusa della lunghezza di almeno 10 metri composta da specie arbustive o da specie arboree mantenute allo stato arbustivo, avente larghezza non superiore a 5 metri ed altezza inferiore a 5 metri...."...

Formazione vegetale monumentale

"....Art.2 lett.l).... Gli alberi di qualunque specie, i filari, i gruppi e qualsiasi altra formazione vegetale di particolare interesse storico-culturale o di particolare pregio naturalistico-paesaggistico, che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità o che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale o delle tradizioni locali..."...

Alberi ad alto fusto isolati, in filare o in gruppi ...alcuni aspetti.....

- La tutela è destinata a numerose specie
- La tutela degli ALBERI NON SECOLARI non si applica in alcuni casi (vivai, tartufaie coltivate, zone A,B,C,D,F etc.)
- Abbattimento vietato senza autorizzazione (in alcuni casi basta una comunicazione)
- L'autorizzazione è concedibile solo in 12 casi (art. 21); per le piante secolari i casi sono solo 3
- **■** Compensazione (2 x 1)
- Potatura ordinaria consentita liberamente; capitozzatura in casi estremi previa comunicazione

SIEPI

...alcune novità.....

- La tutela non si applica nelle zone A,B,C,D,F del territorio comunale, lungo le autostrade o nei giardini pubblici o privati
- L'estirpazione è vietata senza autorizzazione
- L'autorizzazione è concedibile solo in 6 casi (art. 24);
- Compensazione (1ml x 1 ml)
- Taglio di rinnovo e potatura consentito liberamente

FORMAZIONI VEGETALI MONUMENTALIalcuni aspetti.....

- Censimento
- L'abbattimento e qualsiasi altro intervento sono vietati senza autorizzazione
- L'autorizzazione all'abbattimento è concedibile solo in casi di eccezionale necessità o gravità (art. 26);

Sistema sanzionatorio (da art. 20 a art.28)



Sanzione amministrativa pecuniaria per abbattimento non autorizzato (art.30 c. 6 e 8)



Reimpianto (art.30 c.13)



Sanzione amministrativa per mancato reimpianto (art.30 c.13)



Iscrizione nel registro comunale (art.28 e art.30 c.14)



Inedificabilità del suolo (art.30 c.14)



Sanzione amministrativa per edificazione o destinazione ad usi diversi dell'area inedificabile (art.30 c.14)

Sanzioni amministrative pecuniarie piante di alto fusto isolate, in filare o in gruppo

Abbattimento senza autorizzazione (art.30 c.6-8)

Art.21 c.1 "....Nella nozione di abbattimento rientra, oltre ad ogni ipotesi di taglio e sradicamento, ogni altra grave menomazione delle capacità e potenzialità vegetative della pianta

Alberi di alto fusto

Alberi di alto fusto secolari

Formazioni vegetali monumentali







€250 - €1500

€1250 - €7500

€2500 - €15000

Sanzioni amministrative pecuniarie piante di alto fusto isolate, in filare o in gruppo

Mancata comunicazione abbattimento alberi completamente secchi o schiantati, ecc.



Sanzioni amministrative pecuniarie piante di alto fusto isolate, in filare o in gruppo

Mancata comunicazione capitozzatura e taglio delle branche principali (effettuate secondo le modalità previste dall'art.22)



Sanzioni amministrative non pecuniarie piante di alto fusto isolate, in filare o in gruppo

Obbligo di reimpianto

Obbligo di impiantare fino al quadruplo delle piante abbattute senza autorizzazione secondo le modalità indicate dal Comune. (art.30 comma 13).



L'inottemperanza all'obbligo di reimpianto ovvero l'inosservanza l'inosservanza delle modalità a tal fine indicate dal Comune è punita con una ulteriore sanzione pari ad un quinto di quella applicata per gli alberi abbattuti abusivamente.

Sanzioni amministrative non pecuniarie piante di alto fusto isolate, in filare o in gruppo

Inedificabilità

Registro comunale delle formazioni vegetali abbattute abusivamente (art.28)

- Deve essere istituito dai Comuni (art.28 c.1)
- L'annotazione nel registro è fatta dall'Ente competente all'irrogazione della sanzione (art.30 c.14)
- Contiene l'elenco degli alberi e delle formazioni vegetali monumentali abbattute abusivamente (e delle siepi art.30 c.14)
- Per ogni albero deve essere indicata l'area di incidenza della chioma (ove questa non sia accertabile la stessa viene stabilita secondo la tabella indicata all'allegato 2)

Sanzioni amministrative non pecuniarie piante di alto fusto isolate, in filare o in gruppo

<u>Inedificabilità</u>

Tabella per il ca	alcolo dell'area	d'incidenza	della	chioma	degli	alberi
(Allegato 2)						

Diametro pianta abbattuta Rilevato a 1,30 m. da terra	Diametro pianta abbattuta Rilevato a terra	Area di incidenza
da 15 cm. a 30 cm	da 17 cm. a 32 cm	12,6 mq. (cerchio di raggio m. 2)
da 31 cm. a 50 cm	da 33 cm. a 52 cm	28,3 mq. (cerchio di raggio m. 3)
da 51 cm. a 80 cm	da 53cm. a 82 cm	50,3 mq. (cerchio di raggio m. 4)
da 81 cm. a 120 cm	da 83 cm. a 122 cm	113,1 mq. (cerchio di raggio m. 5)
oltre 120 cm.	oltre 122 cm.	201,1 mq. (cerchio di raggio m. 8)

mq. (cerchio di raggio m. 8)

diametro non rilevabile

diametro non rilevabile

Sanzioni amministrative non pecuniarie piante di alto fusto isolate, in filare o in gruppo

<u>Inedificabilità</u>

Divieto di edificazione o di destinazione ad usi diversi dell'area di incidenza delle chiome delle piante abbattute abusivamente per i quindici anni successivi all'abbattimento (art.30 comma 14).



L'edificazione o la destinazione ad usi diversi dell'area d'incidenza della chioma dell'albero abbattuto abusivamente comporta l'applicazione di una sanzione compresa tra €1000 e 5000 per mq. (art.30 c. 14)

Siepi Sanzioni amministrative pecuniarie (art.30 c. 10)